

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

(Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del ____ - in vigore dal ____)

Art. 1

Istituzione dei Consigli di Frazione e di Quartiere

1. Al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione all'Amministrazione locale, il Comune di San Gimignano istituisce, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale, i Consigli di Frazione e di Quartiere (da ora in poi anche "Consigli" oppure singolarmente "Consiglio"), composti da rappresentanti della popolazione residente.
2. Il Consiglio è formato da tre componenti che durano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale e che possono essere rieletti. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano dalla carica.

Art. 2

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è un organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di iniziativa, consultive, di coordinamento e di vigilanza e svolge i compiti di cui al successivo art. 11.

Art. 3

Delimitazione territoriale dei Consigli

1. Il territorio comunale di San Gimignano è suddiviso in n. 4 Frazioni (Badia a Elmi, Castel San Gimignano, Pancole, Ugnano) e in n. 4 Quartieri (Centro Storico, Belvedere, Santa Chiara, Santa Lucia). Per ciascuno di essi viene costituito un Consiglio.
2. Ogni Consiglio rappresenta territorialmente le seguenti zone:
 - a) Consiglio di Frazione di Badia a Elmi, comprendente la frazione di Badia a Elmi e la località di Canonica;
 - b) Consiglio di Frazione di Castel San Gimignano, comprendente la frazione di Castel San Gimignano e le località di Ciuciano/Ranza e San Donato;
 - c) Consiglio di Frazione di Pancole, comprendente la frazione di Pancole e le località di Cellole, Libbiano e Larniano;
 - d) Consiglio di Frazione di Ugnano, comprendente la frazione di Ugnano e le località di Casaglia/Remignoli, Cusona, Santa Maria, Sant'Andrea e San Benedetto;
 - e) Consiglio di Quartiere del Centro Storico, comprendente il quartiere del Centro Storico del Capoluogo;
 - f) Consiglio di Quartiere di Belvedere, comprendente il quartiere di Belvedere e le località di Casale e Strada;
 - g) Consiglio di Quartiere di Santa Chiara, comprendente il quartiere di Santa Chiara e la località di Racciano;
 - h) Consiglio di Quartiere di Santa Lucia, comprendente il quartiere di Santa Lucia e le località di Cortennano, Montauto e Monteoliveto.

Art. 4

Requisiti per l'elezione a Componente dei Consigli

1. Sono eleggibili a membri dei Consigli i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Gimignano, residenti in una delle Frazioni o Quartieri, che presentino la propria candidatura in sede di Assemblea di Frazione/Quartiere.
Ciascun Consiglio è composto da tre membri: il Presidente e due Consiglieri di cui uno con funzioni di Segretario.
In aggiunta ai tre membri di cui sopra, fa parte di diritto del Consiglio, l'Assessore o il Consigliere Comunale delegato al decentramento, oppure il Sindaco o suo delegato, qualora non sia stata conferita delega nella materia.
2. La funzione di Componente del Consiglio è gratuita.

Art. 5

Organo competente alla elezione dei Consigli

1. Le Assemblee di Frazione/Quartiere eleggono il Presidente ed i Consiglieri dei rispettivi Consigli.

Art. 6

Modalità per l'elezione dei Consigli

1. I componenti dei Consigli sono eletti nel corso delle rispettive Assemblee pubbliche, formalmente convocate, almeno sette giorni antecedenti la data fissata, dall'Assessore o dal Consigliere Comunale delegato al decentramento, oppure dal Sindaco qualora non sia stata conferita delega nella materia, mediante avviso reso noto con inserimento sul sito Internet istituzionale del Comunale e con eventuali altre forme di pubblicità.
2. Le Assemblee si svolgono nelle singole Frazioni/nei singoli Quartieri, in locali indicati dall'Amministrazione Comunale, dando la preferenza a strutture pubbliche eventualmente presenti e ottemperando alle disposizioni contenute nel regolamento comunale che disciplina la gestione del patrimonio pubblico.
3. In sede di Assemblea di Frazione/Quartiere, nel caso in cui si candidino ad assumere la carica di Consigliere e Presidente del Consiglio fino a tre cittadini elettori del Comune di San Gimignano, si procede alla loro designazione mediante approvazione per acclamazione.
4. In sede di Assemblea di Frazione/Quartiere, nel caso i candidati ad assumere la carica di Consigliere e Presidente del Consiglio siano in numero superiore a tre cittadini elettori del Comune di San Gimignano, si procede alla loro elezione mediante votazione segreta, tramite apposita scheda, indicando nella medesima fino ad un massimo di tre nominativi, fra cui un Presidente e alla successiva designazione dei tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
5. Qualora le candidature siano in numero minore a quelle previste per la composizione del Consiglio, questo può essere ugualmente composto, fatta salva una nuova procedura per l'eventuale integrazione.
6. Il Sindaco dà comunicazione delle avvenute elezioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva e alla popolazione mediante avviso da rendere noto con inserimento sul sito Internet istituzionale dell'Ente e con eventuali altre forme di pubblicità.

Art. 7

Durata

1. I Consigli entrano in carica all'atto della comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale di cui all'art. 6 comma 6 e restano in carica per tutta la durata dello stesso; espletano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. Le Assemblee di Frazione/Quartiere provvedono al rinnovo di ciascun Consiglio con le modalità di cui all'art. 6 entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le Assemblee di Frazione/Quartiere provvedono al rinnovo di ciascun Consiglio con le modalità di cui all'art. 6 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8

Segretario

1. Il Consiglio individua, nella prima seduta, un Segretario, scegliendolo tra i suoi Componenti, il quale provvede alla redazione dei verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso, vengono trasmessi all'Assessore o al Consigliere Comunale delegato al decentramento, oppure al Sindaco qualora non sia stata conferita delega nella materia.

Art. 9

Convocazione

1. Il Consiglio di Frazione/Quartiere è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno.
2. L'elenco degli argomenti da trattare è disposto dal Presidente ed ogni Componente può inserire proprie proposte.
3. Copia dell'ordine del giorno viene inviata preventivamente per conoscenza all'Assessore o al Consigliere Comunale delegato al decentramento, oppure al Sindaco qualora non sia stata conferita delega nella materia.
4. Su richiesta del Presidente, sentiti anche i Consiglieri, possono partecipare alle sedute il Sindaco e gli Assessori Comunali competenti nelle materie di cui agli argomenti posti all'ordine del giorno..

Art. 10

Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Frazione/Quartiere sono pubbliche.
2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Componenti.
3. La riunione è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano.
4. Le proposte inserite all'ordine del giorno sono approvate dalla maggioranza dei Componenti.

Art. 11

Compiti dei Consigli

1. I Consigli hanno lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica ed economica di San Gimignano. Sono organismi con funzioni di iniziativa, consultive, di coordinamento e di vigilanza con facoltà di formare e presentare istanze, petizioni e proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della

comunità residente nell'ambito territoriale. Esse hanno il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione.

2. L'Amministrazione Comunale può richiedere il parere dei Consigli, non vincolante, sui seguenti atti:
 - a) bilancio di previsione;
 - b) piani particolareggiati, lottizzazioni, convenzioni urbanistiche, opere di urbanizzazione di interesse pubblico riguardanti il territorio della Frazione/del Quartiere e modifiche territoriali dei medesimi;
 - c) opere pubbliche inerenti la viabilità e la sosta all'interno della Frazione / del Quartiere;
 - d) ogni altro atto che l'Amministrazione ritenga di dover sottoporre all'attenzione dei Consigli utile alla tutela e alla salvaguardia anche delle piccole realtà comunali.
4. Le proposte dei Consigli, presentate all'Amministrazione Comunale, vengono inoltrate tempestivamente all'Assessore o al Consigliere Comunale delegato al decentramento, oppure al Sindaco qualora non sia stata conferita delega nella materia, al fine di consentire una adeguata trattazione.

Art. 12

Spese di funzionamento dei Consigli

1. Le eventuali spese per il funzionamento dei Consigli, approvate dal Dirigente competente in materia, sono a carico del Bilancio Comunale, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 4 comma 2.

Art. 13

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo on line, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 14

Abrogazioni e norma finale

1. Il Regolamento abroga le disposizioni comunali in contrasto con il presente testo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni comunali o nazionali in materia.